

Al secondo comma, sopprimere le parole:
protezione civile.

* **58. 267.** (* ex C. 59. 298).
Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani, Vascon.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
protezione civile.

***58. 2386.**
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, sostituire le parole:
protezione civile *con le seguenti:* coordina-
mento nazionale della protezione civile.

58. 2369.
Olivieri.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

* **58. 269.**
Taradash, Colletti, Giovine.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 246.** (* ex C. 59. 300).
Fontan, Maroni, Fontanini, Bo-
sco, Pittino, Ballaman.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

* **58. 270.**
Zeller, Widmann, Brugger, Ca-
veri, Detomas.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

* **58. 271.**
Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

* **58. 272.**
De Biasio, Calimani, Occhionero,
Caruano, Rabbito, Valetto Bi-
telli, Saonara, Orlando, Ro-
tundo, Mastroluca, Stanisci.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 2366.**
Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 2382.**
Pivetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
ordinamento sportivo.

***58. 2385.**
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruf-
fino.

Al secondo comma, sostituire le parole:
ordinamento sportivo *con le seguenti:* at-
tività sportive disciplinate dall'ordina-
mento sportivo internazionale.

****58. 274.**
Zeller, Widmann, Brugger, Ca-
veri, Detomas.

Al secondo comma, sostituire le parole:
ordinamento sportivo *con le seguenti:* at-
tività sportive disciplinate dall'ordina-
mento sportivo internazionale.

****58. 2392.**
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, aggiungere, in fine,
le parole: diritti sindacali della cui rappre-

sentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 278.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, precludendo la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 279.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

58. 280.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: diritti sindacali della cui rappre-

sentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

58. 281.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: produzione agricola, agro-alimentare e biotecnologica.

58. 5014.

Pecoraro Scanio, Nardone.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: tutela dell'associazionismo e delle forme di autorganizzazione di quei gruppi di cittadini che agiscano con finalità sociali e culturali.

58. 275.

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: previdenza sociale, assicurazioni.

58. 276.

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: determinazione delle caratteristiche e dei requisiti per il riconoscimento legale dei territori montani.

58. 2396. (C. 59. 318)

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Spetta inoltre allo Stato la potestà della legislazione ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

58. 2373.

Malavenda.

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

Le leggi di cui alla lettera q) del primo comma, necessitano dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali. Sono inoltre approvate con l'assenso della Camera delle Autonomie Territoriali le leggi che:

prevedono spese che devono essere sostenute dalle regioni, dalle province e dai Comuni nel caso si disponga che queste sopportino un quarto o più delle spese stesse;

disciplinano la concessione di aiuti finanziari per investimento dallo Stato alle regioni;

disciplinano la misura in cui regioni, province e comuni sostengono le spese relative alle proprie amministrazioni;

regolano tributi il cui gettito, spetti, in tutto o in parte, alle regioni, alle province e ai Comuni;

determinano le quote spettanti rispettivamente allo Stato e alle regioni del get-

tito delle imposte determinate dalla Costituzione e dalle leggi nonché le forme di perequazione tra le regioni;

disciplinano limiti e forme di ripartizione delle entrate locali di spettanza delle regioni, delle province e dei Comuni;

contengono programmi finanziari pluriennali e discipline rivolte a rendere adeguati i bilanci dello Stato e delle regioni alla congiuntura economica.

Le leggi di cui al secondo comma del presente articolo sono trasmesse alla Camera delle autonomie territoriali, la quale può richiederne, con atto motivato, il riesame alla Camera dei Deputati. Se la Camera dei Deputati intende discostarsi dai rilievi formulati in sede di richiesta di riesame, deve deliberare con una maggioranza non inferiore a quella con la quale la Camera delle autonomie territoriali ha proceduto alla richiesta di riesame.

58. 2400. (C. 59.246)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Armando Veneto, Fioroni, Frigato, Ruggeri, Saonara, Giovanni Bianchi, Ferrari, Risari, Scantamburlo, Valetto Bitelli, Castellani, Polenta, Monaco, Repetto.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Le leggi statali adottate ai sensi del secondo comma del presente articolo sono trasmesse alla Conferenza delle autonomie territoriali, la quale può richiederne, con atto motivato, il riesame alla Camera dei deputati. Se la Camera dei deputati intende discostarsi dai rilievi formulati in sede di richiesta di riesame, deve deliberare a maggioranza assoluta.

58. 2402. (C. 59. 248)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Gli Statuti speciali individuano, fra le materie di cui ai due commi precedenti, gli ulteriori ambiti in cui esse esercitano potestà normativa.

****58. 283.** (C. 59. 245)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Gli Statuti speciali individuano, fra le materie di cui al primo e secondo comma, gli ulteriori ambiti in cui esercitano potestà normativa.

****58. 2395.** (C. 59. 245)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente all'articolo 89, secondo comma, sopprimere la lettera c).

58. 287 (ex 59. 201).

Pisanu.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 2214.**

Mantovano, Contento.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 284.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 286.**

Taradash, Colletti, Giovine, Rebuffa, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborcelli, Fratta Pasini, Stra-

della, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 289.** (* ex S. 59. 269)

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani, Santandrea, Parolo, Stucchi.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 2412.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il terzo comma.

***58. 2418.**

Malavenda.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Con legge costituzionale si possono stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali ed europei. Si possono altresì delegare alle Comunità federate funzioni normative nelle materie comprese nell'elenco di cui al primo comma.

58. 2413.

Giovine.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che deve essere approvata da entrambe le Camere allo scopo di garantire l'unità giuridica od economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali non frazionabili.

58. 2414.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casi-

nelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali, allo scopo di garantire l'unità giuridica o economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali insuscettibili di frazionamento.

58. 2403. (C. 59.202)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, allo scopo di garantire l'unità giuridica od economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali insuscettibili di frazionamento.

58. 2417. (C. 59.400)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Ferrari, Valetto Bitelli, Fioroni, Giovanni Bianchi, Polenta.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

58. 2408.

Casini, Mastella, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Fabbris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Peretti, Scoca.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

La legge approvata dalle due Camere può stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali. Può altresì delegare alle Regioni funzioni normative in materie ricomprese nell'elenco di cui al comma, 1.

58. 2409.

D'Alema.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa ad essa attribuita dalle disposizioni fondamentali della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi dei cittadini e dei lavoratori, ancorché espulsi dal lavoro e pensionati.

58. 292.

Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

58. 293.

Malavenda.

Al terzo comma, dopo le parole: Spetta inoltre allo Stato aggiungere le seguenti: la regolazione dei rapporti previsti dagli articoli 7 e 8.

58. 294.

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.

***58. 2219.**

Fei, Bono.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.

***58. 294.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.

***58. 2383.**

Pivetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 295.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 295 (**C. 59. 163).**

Gnaga, Fontan.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 5006.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

****58. 2411.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al terzo comma, sostituire le parole da: per la tutela *fino a:* nazionali *con le seguenti:* per l'indirizzo di tutela di condivisi e imprescindibili interessi nazionali.

58. 5005.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: e quella *fino alla fine del comma.*

***58. 296.**

Malavenda.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: e quella *fino alla fine del comma.*

***58. 2405.**

Malavenda.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: e quella *fino alla fine del comma.*

***58. 2407.**

Boato.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stato può e deve delegare con legge alla Regione funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

58. 2406.

Malavenda.

Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali materie lo Stato può intervenire, con legge approvata a maggioranza dei tre quinti di entrambe le Camere, solo nel caso in cui le Regioni, in base al principio di sussidiarietà non si

dimostrino in grado di assicurare livelli minimi di prestazioni sociali o la tutela di fondamentali diritti.

58. 297.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Spetta allo Stato garantire una reale rappresentanza sindacale che garantisca i diritti sindacali e la loro consegna direttamente ai lavoratori, che si esercita come segue:

(Consigli unitari).

I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti e costituiti, secondo le norme di cui alla presente legge, in ogni unità produttiva o ufficio lavorativo, compresi quelli della pubblica amministrazione, individuati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ai sensi dei successivi contratti o accordi collettivi in conformità alla presente legge.

Le norme della presente legge si applicano sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato, comunque definiti (part-time, interinale, stagionale, ecc.), ed ai soci lavoratori delle cooperative, nonché ai lavoratori solo formalmente indipendenti (prestatori d'opera, consulenti, terzo settore, ecc.), quando il rapporto di collaborazione raggiunga i tre mesi continuativi di durata.

(Composizione e coordinamento dei consigli unitari - Consigli unitari collettivi).

Salvo clausole più favorevoli nei contratti collettivi di lavoro, ogni consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori è formato:

a) da un componente ogni 10 dipendenti nelle unità lavorative che occupano fino a 50 dipendenti, e comunque da non meno di due componenti;

b) da almeno sette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione

di uno ogni 15 dipendenti oltre i 50, nelle unità lavorative che occupano fino a 350 dipendenti;

c) da almeno ventisette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 25 dipendenti oltre i 350, nelle unità lavorative che occupano fino a 1.500 dipendenti;

d) da almeno settantacinque componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 50 dipendenti oltre i 1.500, nelle unità lavorative che occupano più di 1.500 dipendenti.

I consigli unitari delle unità lavorative, corrispondenti alle unità produttive o uffici lavorativi di cui all'articolo 1, che facciano capo ad un unico datore di lavoro gruppo societario o settore della pubblica amministrazione, possono formare, di propria iniziativa, organismi di coordinamento cui devolvere parzialmente i poteri sindacali dei singoli consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

Più unità lavorative che occupino non oltre cinque dipendenti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione nel medesimo territorio comunale, provinciale o regionale, possono costituire consigli unitari collettivi, raggruppando i due componenti eletti per ogni unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza ovvero procedano direttamente ad eleggere i due componenti per ogni attività lavorativa con votazioni simultanee, indette unitariamente, cui hanno diritto a partecipare tutti i componenti dell'area territoriale interessata.

(Indizione e preparazione delle elezioni).

In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni per la costituzione dei consigli unitari possono essere indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità lavorativa.

Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con oltre 3.000 dipendenti oc-

corrono, per l'iniziativa di indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno 100 dipendenti.

Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per indire le elezioni dei consigli unitari.

Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario l'iniziativa di indizione delle elezioni è assunta dal consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio mandato, in modo che le elezioni stesse e la proclamazione degli eletti si svolgano prima di tale scadenza. Tra la scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del nuovo non deve intercorrere più di una settimana.

Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto disposto nei commi 1, 2 e 3.

L'indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e lavoratori.

Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i nominativi di un componente per la commissione elettorale e di un altro in funzione di scrutatore.

Ogni lista deve essere costituita da un numero di nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di esso.

(Modalità delle elezioni).

Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità lavorativa.

Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte della commissione elettorale o che siano stati indicati quali scrutatori.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di voto.

Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione, simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la provenienza.

Il voto è libero, personale, segreto; esso viene espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico nominativo, prescelto fra i candidati alle elezioni, di cui vengano scritti per esteso nome e cognome. Nei casi di omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà considerato nullo.

La commissione elettorale fissa le regole per garantire quanto stabilito nel presente articolo, portandole a conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3.

I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali, compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta giorni.

Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il termine dell'ultima ora del tempo utile per votare intercorrano esattamente trentasei ore.

Scrutate le schede, ovvero ricevuti il presidente della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni singolo seggio, la commissione elettorale individua gli eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostenuto dall'articolo

16 della presente legge, onde consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura necessaria, appositi permessi retribuiti.

La commissione elettorale concorda tempestivamente col datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di cui al comma 10. La mancata cooperazione del datore di lavoro è censurabile ai sensi dell'articolo 22.

(Definizione del meccanismo elettorale).

Ogni singolo componente del consiglio unitario è eletto dal relativo collegio elettorale di base, formato da tanti aventi diritto quanti risultano dal calcolo del rapporto numerico di rappresentatività definito nel comma 2.

Al fine di individuare l'ampiezza dei collegi elettorali di base, si suddivide il numero complessivo degli aventi diritto al voto per il numero dei componenti il consiglio unitario da eleggere; il quoziente così ottenuto, eliminata l'eventuale frazione decimale, indica il rapporto numerico di rappresentatività nell'unità lavorativa interessata.

Ogni collegio elettorale di base comprende tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte dello stesso reparto lavorativo o gruppo omogeneo, ovvero di una stessa sezione nell'ambito di uffici amministrativi, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

I reparti, gruppi o sezioni che risultino meno ampi numericamente del collegio elettorale di base vengono raggruppati per contiguità o affinità nel processo lavorativo, in modo da raggiungere la dimensione numerica del collegio elettorale di base.

I reparti, gruppi o sezioni che risultino numericamente più ampi del collegio di base danno luogo ad un unico collegio elettorale che elegge tanti componenti quanti corrispondono al quoziente ottenuto dividendo il numero dei dipendenti del reparto, gruppo o sezione per la cifra che esprime il rapporto numerico di rappresentatività vigente nell'unità lavorativa

interessata; qualora detto quoziente consista in un numero non intero la frazione decimale dopo la virgola viene corretta per arrotondamento all'unità successiva se uguale o superiore alla mezza unità, ovvero eliminata se inferiore.

Non è consentito che un lavoratore possa votare in un collegio elettorale diverso da quello di appartenenza così come individuato dalle norme del presente articolo.

In ogni collegio elettorale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, espressi secondo le modalità specifiche di cui al comma 5 dell'articolo 4; nel caso di collegio elettorale di cui al comma 5, risultano eletti, in ordine a scendere, quei candidati che abbiano riportato più voti degli altri, fino a corrispondenza del numero di componenti da eleggere in quel collegio.

(Durata del mandato.

Assemblea di verifica e revocabilità).

Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.

I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.

Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.

In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su ap-

posita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.

Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.

Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.

Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.

La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.

CONTRIBUTI SINDACALI

*(Titolarità e ripartizione
dei contributi sindacali).*

Qualunque gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, che abbia raccolto le firme o le adesioni nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3 per l'indizione delle elezioni del consiglio unitario ovvero che abbia eletto almeno un candidato nel consiglio stesso può, a richiesta, essere destinatario dei contributi sindacali che i dipendenti intendano loro versare mediante dichiarazione scritta con validità annuale, non rinnovabile tacitamente.

I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono contitolari, con i gruppi di lavoratori di cui al comma 1, dei contributi sindacali da questi ultimi richiesti; la contitolarità si risolve nella ripartizione in due parti uguali delle somme complessivamente versate ad ogni organizzazione sindacale nell'unità interessata.

Il gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, ha completa autonomia di gestione e di rendiconto del 50 per cento dei contributi ad esso versati; è fatto obbligo al gruppo stesso di rimettere il restante 50 per cento dei contributi di cui è stato destinatario nella piena disponibilità del consiglio unitario, che su detta percentuale ha parimenti completa autonomia di gestione e di rendiconto.

POTERI DEI CONSIGLI UNITARI

(Potere negoziale del consiglio unitario).

Al consiglio unitario compete il potere di negoziare le condizioni di lavoro ed ogni altro elemento concernente l'attività lavorativa nell'unità interessata.

Il potere negoziale del consiglio unitario si manifesta negli atti con cui esso promuove e stipula sia i contratti collettivi aziendali, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia accordi aziendali, contenenti la disciplina di elementi o questioni particolari.

Le stipulazioni collettive promosse e concluse dal consiglio unitario, previa approvazione della maggioranza dei suoi componenti, acquistano efficacia vincolante su tutti i rapporti di lavoro nell'unità interessata quando intervenga, nell'assemblea dei dipendenti appositamente convocata, l'espressa ratifica da parte della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori partecipanti all'assemblea. In mancanza di ratifica le stipulazioni collettive non acquistano alcuna efficacia.

Alla negoziazione del contratto collettivo o dell'accordo aziendale hanno diritto di partecipare, con funzione consultiva, uno o più esperti per ciascun gruppo di lavoratori che possa essere destinatario dei

contributi sindacali a norma dell'articolo precedente, previo invio di designazione al datore di lavoro.

(Diritti indisponibili).

Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di lavoratrici e lavoratori.

La contrattazione collettiva non può disporre in deroga alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo consentano.

Discipline collettive in deroga alla legge sono tuttavia ammesse se più favorevoli ai lavoratori, valutando a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo istituto.

Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

Le stipulazioni collettive non possono derogare alle norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.

Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori nell'unità interessata, devono essere espressamente approvate e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo convocata. In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette clausole non acquistano alcuna efficacia.

In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi aziendali possono individuare o concorrere ad individuare tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita l'apposizione di un termine di durata.

Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di forma-

zione e lavoro, il cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le determinazioni numeriche di cui alla presente legge.

Le stipulazioni collettive continuano a produrre i propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo.

Sono abrogate le disposizioni che dispongono diversamente dai commi 7 e 8.

(Modifiche della legge 20 maggio 1970, n. 300, e diritti dei componenti il consiglio unitario).

L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato; le disposizioni del titolo III della medesima legge facenti riferimento, rispettivamente, alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai dirigenti delle stesse devono intendersi riferite ai consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

“Salvo clausole più favorevoli dei contratti o degli accordi collettivi, ogni componente del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a permessi retribuiti nella misura di almeno dieci ore mensili”.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai componenti il consiglio unitario spettano i diritti previsti dagli articoli 22, 23, 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre al consiglio unitario spettano i diritti previsti dagli articoli 25 e 27.

(Diritti dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato).

Spettano ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nonché dei gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato, che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, i diritti previsti dagli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970,

n. 300; ai rispettivi raggruppamenti spettano altresì i diritti previsti dagli articoli 25 e 27 della stessa legge.

Ciascun raggruppamento provvede a comunicare preventivamente per iscritto al datore di lavoro i nominativi dei propri rappresentanti nell'unità lavorativa, non superando i tre rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, ovvero di quindici rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, ovvero di quaranta rappresentanti nel caso di cui alla lettera *c)* dello stesso comma 1, ovvero di cento rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera *d)* del citato comma 1.

(Formazione delle rappresentanze unitarie di categoria o comparto).

Per ogni categoria produttiva, nonché per ogni comparto della pubblica amministrazione, i consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori eleggono al proprio interno, secondo modalità da stabilirsi con regolamento adottato dai consigli stessi nel relativo ambito territoriale, i delegati che a livello provinciale, regionale e nazionale costituiscono i coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto, dotati dei poteri di cui all'articolo 13.

Hanno diritto a partecipare all'elezione tutti i componenti dei consigli unitari della categoria o del comparto nel relativo ambito territoriale.

Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì il numero dei delegati da eleggere, prevedendo, sotto pena di nullità, i criteri mediante i quali assicurare in ogni caso la presenza effettiva, negli organismi eletti, delle posizioni di minoranza.

L'istanza che conferisce mandato ai delegati di cui al comma 3 può, in ogni momento, revocare il mandato ad uno o più delegati e sostituirli con altri aventi diritto mediante decisione motivata da adottarsi con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

I componenti dei coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto

hanno diritto, nelle misure stabilite dalla contrattazione collettiva, a permessi retribuiti aggiuntivi di quelli eventualmente spettanti ad altro titolo.

Si applica anche ai coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto, nonché ai loro componenti, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 10.

(Potere negoziale dei consigli unitari di categoria o di comparto. Referendum confermativo).

I coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto hanno, nel rispettivo ambito territoriale, il potere di promuovere e stipulare il contratto collettivo di lavoro, previa approvazione della maggioranza dei loro componenti. Alla negoziazione hanno diritto di partecipare esperti designati con le stesse funzioni e modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.

La definizione della piattaforma negoziale, approvata dalla maggioranza dei componenti il coordinamento dei consigli unitari di categoria o di comparto del relativo ambito territoriale, deve essere sottoposta a *referendum* confermativo cui hanno diritto di partecipare tutte le lavoratrici e i lavoratori della categoria o del comparto occupati nell'ambito territoriale interessato.

Resa pubblica la piattaforma approvata dal corrispondente coordinamento dei consigli unitari mediante affissione negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutti i dipendenti, il *referendum* di cui al comma 2 dev'essere obbligatoriamente promosso entro sette giorni dal coordinamento stesso; in mancanza, il coordinamento decade dai poteri negoziali.

Se la maggioranza dei voti espressi nel *referendum* respinge la piattaforma negoziale, qualsiasi stipulazione che ne riproponga il contenuto è assolutamente nulla.

(Stipulazione del contratto collettivo di lavoro con efficacia erga omnes. Referendum abrogativo).

La stipulazione del contratto collettivo di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 13

acquista efficacia vincolante per tutti i rapporti di lavoro di categoria o di comparto nell'ambito territoriale interessato se riceve, nel *referendum* previsto dal precedente articolo, la maggioranza dei voti espressi dalle lavoratrici e dai lavoratori aventi diritto a parteciparvi.

Al *referendum* abrogativo hanno diritto di partecipare tutte le lavoratrici ed i lavoratori della categoria o del comparto nell'ambito territoriale interessato.

Il *referendum* dev'essere convocato obbligatoriamente, pena l'invalidità dell'intesa negoziale raggiunta, dal corrispondente coordinamento dei consigli unitari entro quindici giorni dalla data in cui il coordinamento medesimo comunica, nelle stesse forme previste per la pubblicazione della piattaforma, il contenuto dell'intesa raggiunta.

Se la maggioranza dei voti espressi nel *referendum* respinge l'intesa negoziale, la relativa stipulazione non acquista alcuna efficacia e s'intende abrogata.

Il *referendum* abrogativo può svolgersi anche su singole parti dell'intesa negoziale, qualora ne faccia richiesta almeno il 10 per cento degli aventi diritto; in tal caso la scheda di voto riporterà sia il quesito generale che uno o più quesiti particolari, e l'eventuale risultato abrogativo particolare non spiegherà effetti sulle altre parti del contratto collettivo.

(Regolamenti referendari).

I coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto fissano, con regolamenti adottati a maggioranza, le modalità tecniche per lo svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 13 e 14.

ASSEMBLEA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

(Diritto di riunione. Convocazione dell'assemblea di lavoratrici e di lavoratori).

L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

“ART. 20. — (Assemblea). — 1. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di

riunirsi in assemblea, nell'unità lavorativa in cui operano, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di venti ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'assemblea è convocata su iniziativa del consiglio unitario ovvero su richiesta di almeno il 10 per cento dei dipendenti, in ogni caso con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea può riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori oppure gruppi specifici di essi.

All'assemblea possono essere invitati esperti esterni all'unità lavorativa, previa comunicazione al datore di lavoro.

Le stipulazioni collettive possono prevedere frequenze e modalità più favorevoli per l'esercizio del diritto di assemblea".

(Poteri dell'assemblea).

Ferme restando le competenze dell'assemblea di verifica di cui all'articolo 6 e delle assemblee di ratifica di cui agli articoli 8 e 9 nonché di quelle che dovessero essere previste dalla contrattazione collettiva, le assemblee regolate nel presente capo hanno diritto di esaminare e discutere qualsiasi materia o argomento all'ordine del giorno; hanno altresì il potere di decidere l'indirizzo da osservare sui punti esaminati e discussi, vincolando in merito gli atti e le prese di posizione del consiglio unitario.

In ogni caso le assemblee adottano le decisioni a maggioranza dei partecipanti.

Le assemblee hanno facoltà di conferire ad una delegazione di lavoratrici e di lavoratori, occupati nell'unità interessata, il potere di negoziare un accordo sindacale su specifiche questioni.

Gli accordi negoziati dalla delegazione nominata in assemblea sono anch'essi soggetti ai limiti stabiliti dall'articolo 9 e devono in ogni caso essere sottoposti all'assemblea per la ratifica.

POTERI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

(Natura e attività delle organizzazioni sindacali. Attribuzioni).

Le organizzazioni sindacali sono libere associazioni di lavoratori.

Le organizzazioni sindacali che possano essere destinatarie dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, oltre a rivestire le specifiche competenze previste, hanno diritto di concorrere con la loro azione al raggiungimento delle condizioni più favorevoli per i lavoratori in ordine al rapporto di lavoro, nonché alla promozione dei lavoratori in ogni aspetto della vita economica, sociale e politica.

Le organizzazioni sindacali perseguono le loro finalità attraverso le iniziative di proposta, partecipazione, proselitismo e lotta sindacale tutelate dalle vigenti leggi a difesa della libertà e dell'attività sindacale.

Le organizzazioni sindacali possono convocare nei luoghi di lavoro assemblee non retribuite, aperte anche ai non iscritti, fuori dell'orario lavorativo entro un limite annuo di dieci ore, previa comunicazione al datore di lavoro, possono invitare a tali assemblee esperti esterni all'unità lavorativa.

(Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300).

Gli articoli 30 e 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono abrogati.

POTERI DEI GRUPPI DI LAVORATRICI E LAVORATORI NON ORGANIZZATI IN SINDACATO

(Natura, attività ed attribuzioni dei gruppi ben organizzati in sindacato).

Il principio della libertà di associazione dei lavoratori si manifesta anche nella libera formazione di gruppi non organizzati in sindacato.

I gruppi di lavoratrici e di lavoratori che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7

hanno parimenti diritto di perseguire le finalità e di svolgere le attività previste, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell'articolo 18.

(Gruppi di comodo).

Il divieto sancito dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, s'intende riferito anche alla costituzione e al sostegno, con mezzi finanziari o altrimenti, di gruppi di dipendenti non organizzati in sindacato.

TUTELA GIURISDIZIONALE

(Repressione della condotta antisindacale).

Il potere di ricorrere alla magistratura al fine della repressione della condotta antisindacale, statuito dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è esteso ai consigli unitari, nonché alle organizzazioni sindacali ed ai gruppi non organizzati in sindacato di cui, rispettivamente, all'articolo 18 e all'articolo 20 della presente legge.

(Competenza della magistratura del lavoro).

Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e dei regolamenti ad essa collegati.

58. 298.

Malavenda.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica non può delegare, ancorché allo Stato, alle regioni ed ai comuni, funzioni normative nelle materie di cui al primo comma, lettere *a), b), c), d), f), g)*, ed *h)*.

58. 299.

Malavenda.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle regioni l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

58. 2415.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni o ad alcune di esse l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

58. 2416.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

58. 300.

Fontan.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato, le regioni possono legiferare solo se espressamente autorizzate con legge dello Stato.

58. 301.

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 302.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 303.**

Taradash, Colletti, Giovine, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 305.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2421.**

D'Alema.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2422.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2304.**

Malavenda.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Lo Stato deve delegare e trasferire le funzioni relative alla determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute direttamente alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori riconosciute dalla legge di cui all'articolo 55.

58. 307.

Malavenda.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Lo Stato deve delegare e trasferire alle rappresentanze di base così come previste all'articolo 55, l'esercizio e l'ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro e nei posti di lavoro comunque definiti.

58. 308.

Malavenda.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

58. 309.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
Lo Stato e.

***58. 27.**

Acerno.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
Lo Stato e.

***58. 306.**

Gnaga, Terzi.

Al quarto comma, sostituire le parole da:
Lo Stato *fino a:* ambito *con le seguenti:* Le Regioni disciplinano con leggi.

58. 310 (59. 331).

Guido, Dussin, Pirovano.

Al quarto comma, sostituire le parole: Lo Stato e le Regioni *con le seguenti:* Regioni e Comuni.

58. 311 (59. 330).

Guido, Dussin, Pirovano.